

**DELIBERA N. 252/22/CONS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO E CONSULTAZIONE PUBBLICA  
CONCERNENTE LA VERIFICA SULLA NECESSITÀ DEL SERVIZIO DI  
TELEFONIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 97 DEL CODICE  
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante “*Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche*”;

CONSIDERATO che con tale delibera l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 17, comma 4, del d.P.R. n. 318 del 1997 definendo i criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni di telefonia pubblica e stabilendo, per l’esattezza, il numero minimo di postazioni in funzione della popolazione residente nei comuni (vincoli quantitativi) e nei luoghi di particolare rilevanza sociale (vincoli qualitativi), quali caserme, ospedali e carceri;

VISTA la delibera n. 31/10/CONS del 4 febbraio 2010, recante “*Revisione dei criteri di distribuzione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche nell’ambito del servizio universale*”, come modificata dalla delibera n. 683/11/CONS, del 12 dicembre 2011, con la quale l’Autorità ha, da un lato, confermato i vincoli qualitativi stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS e, dall’altro, ha previsto il rilassamento dei vincoli quantitativi, stabilendo, nello specifico, che “*1. Il numero complessivo delle postazioni telefoniche pubbliche esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera, dislocate secondo i criteri quantitativi previsti dall’art. 1 della delibera n. 290/01/CONS, può essere progressivamente ridotto dalla Società, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente delibera. 2. Il numero massimo di postazioni telefoniche pubbliche rimosse in un anno solare è di n. 30.000 (trentamila) e comprende il numero massimo di n. 10.000 (diecimila) impianti stradali. Il piano annuale di rimozione deve essere suddiviso in non più di quattro lotti.*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, (Disposizioni finali), *“L’Autorità si riserva di rivedere il sistema dei criteri di cui alla stessa delibera, sulla base dell’evoluzione normativa e di mercato, delle esigenze dell’utenza, dei costi del servizio e delle relative modalità di finanziamento”*;

VISTA la delibera n. 486/18/CONS, del 16 ottobre 2018, con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica sul documento recante *“Le postazioni telefoniche pubbliche: nuove prospettive regolamentari”* al fine di valutare un’eventuale revisione della regolamentazione in materia di postazioni telefoniche pubbliche, come previsto all’articolo 8, comma 2, della delibera n. 31/10/CONS, sulla base dell’evoluzione della normativa europea, incluso la proposta della Commissione europea di direttiva (poi confermata) di modernizzare il regime del servizio universale circoscrivendolo *“ai servizi disponibili di accesso funzionale a Internet e di comunicazione vocale”*, delle esigenze dell’utenza, della capillarità della copertura mobile e della riduzione nell’utilizzo del servizio in parola;

CONSIDERATO che con tale delibera l’Autorità aveva innanzitutto constatato – grazie anche all’analisi geo-statistica i cui risultati sono stati ampiamente descritti nel documento sottoposto a consultazione pubblica, – che il servizio di telefonia pubblica stradale aveva perso il proprio carattere di universalità a causa dell’eliminazione dei vincoli stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 486/18/CONS, l’Autorità aveva anche rilevato che una modifica della normativa, volta a incrementare i vincoli per il fornitore del servizio universale sarebbe stata, oltre che inopportuna, anche anacronistica poiché in base a quanto riportato nel testo della proposta di direttiva, il fornitore del servizio universale poteva non essere più obbligato a offrire il servizio di telefonia pubblica sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, tuttavia, che con la delibera n. 486/18/CONS, l’Autorità aveva comunque proposto di modificare la delibera n. 31/10/CONS riducendo a 5.000 il numero massimo di postazioni stradali che avrebbero potuto essere dismesse ogni anno dal fornitore del servizio universale per garantire una più graduale dismissione delle postazioni da parte del fornitore del servizio universale;

CONSIDERATO che, nel testo sottoposto a consultazione pubblica e in alternativa alla soluzione sopra descritta, l’Autorità aveva anche proposto l’eliminazione della procedura di opposizione prevista dalla delibera n. 31/10/CONS con contestuale introduzione di un unico criterio che prevedeva la possibilità di rimuovere una postazione stradale purché fosse stata garantita la presenza di almeno un altro impianto stradale in un raggio di 250 metri;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima consultazione, l’Autorità aveva altresì proposto di estendere l’obbligo per il fornitore del servizio universale di garantire la presenza di almeno una postazione anche nei rifugi di montagna, alla stregua di quanto previsto, dall’articolo 2 della delibera n. 290/01/CONS, per ospedali, carceri e caserme;

CONSIDERATO che con la delibera n. 486/18/CONS l'Autorità ha, infine, avviato un'indagine di mercato con l'obiettivo di ottenere informazioni sulle caratteristiche, sulla domanda e sulle funzioni d'uso dei servizi di telefonia pubblica;

VISTA la delibera n. 354/19/CONS, del 18 luglio 2019 con la quale l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con la delibera n. 486/18/CONS pubblicando gli esiti dell'indagine di mercato sopra menzionata;

CONSIDERATO che con la delibera n. 354/19/CONS, l'Autorità aveva ritenuto opportuno lasciare inalterato l'assetto regolamentare e valutare un eventuale intervento di modifica della disciplina sulle postazioni di telefonia pubblica in regime di servizio universale solo a seguito del recepimento del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il "*Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*", di seguito denominata direttiva 2018/1972;

CONSIDERATO che con la direttiva 2018/1972, e per quanto qui d'interesse, il legislatore europeo ha confermato quanto già riportato nella proposta di direttiva, ossia la volontà di modernizzare il regime del servizio universale, eliminando l'inclusione obbligatoria a livello UE dei servizi preesistenti (telefoni pubblici a pagamento, elenchi telefonici completi e servizi di consultazione degli elenchi) e concentrando l'attenzione sulla banda larga e sui servizi di comunicazione vocale disponibili in postazione fissa;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

CONSIDERATO che l'attuale disciplina del servizio universale, di cui alla Parte III Titolo I, del Codice delle comunicazioni elettroniche riguarda esclusivamente il servizio di accesso a internet a banda larga e il servizio di comunicazione vocale. In particolare, l'Art. 94 (Servizio universale a prezzi accessibili) prevede che "*1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma. 2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.*";

CONSIDERATO, tuttavia, che l'articolo 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche – che recepisce l'articolo 87 della direttiva – stabilisce che *“L’Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l’accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell’articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali.”* (enfasi aggiunta);

VISTA la richiesta formulata dalla Direzione Tutela dei consumatori dell’Autorità (di seguito “la Direzione”) alla Società TIM, con nota Prot. n. 105300 del 28 marzo 2022, con la quale è stato chiesto di acquisire informazioni inerenti ai dati contenuti nella banca dati della Telefonia Pubblica prevista dall’art.4 della delibera n. 290/01/CONS;

CONSIDERATO che con tale richiesta, la Direzione ha chiesto nello specifico l’elenco delle postazioni di telefonia pubblica dislocate sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2021, e per ciascuna di esse il numero di chiamate annue relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con espresso riferimento, laddove possibile, ai volumi di chiamata verso il numero di emergenza 112 e alla presenza di copertura 2G/4G/5G;

PRESO ATTO del riscontro fornito dalla Società con nota ricevuta al prot. AGCOM n. 128123 del 15 aprile 2022;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art 97 del Codice delle comunicazioni elettroniche, necessario *verificare* se sussista la necessità, in base alle circostanze nazionali, di continuare a garantire la disponibilità, nell’ambito degli obblighi del servizio universale, delle postazioni di telefonia pubblica;

VISTO il parere favorevole, per quanto di competenza, del Ministero per lo sviluppo economico ricevuto il 14 giugno 2020;

RITENUTO opportuno, in linea con quanto stabilito dall’articolo 24 del Codice, consentire agli utenti finali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica di presentare le proprie osservazioni sullo schema di provvedimento che l’Autorità intende adottare;

UDITA la relazione della Commissaria relatrice Laura Aria relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Avvio del procedimento e della consultazione pubblica)**

1. È avviato il procedimento istruttorio e la consultazione pubblica nazionale concernente la verifica sulla necessità delle postazioni di telefonia pubblica ai sensi dell'articolo 97 del codice delle comunicazioni elettroniche.
2. Le modalità di consultazione pubblica e il documento sottoposto a consultazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per lo svolgimento della consultazione pubblica di cui al comma 2 e le richieste di informazioni e documenti calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità comprensivo degli allegati A e B.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba